

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

2.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 AGOSTO 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	14	Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli (<i>Approvato dal Senato</i>) (652)	29
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	29, 32, 33
Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione (<i>Approvato dal Senato</i>) (632)	14	ALDROVANDI	32
PRESIDENTE 14, 16, 17, 18, 19, 20 22, 23, 27, 29		COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	33
ARMATO	21	DELLA BRIOTTA	32
BIANCHI FORTUNATO	22, 27, 28	DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	32, 41
BIANCO	22	DE VIDOVICH	41
BONALUMI	28	GRAMEGNA	33, 34, 36
BORRA	21	IANNIELLO	31, 41
COPPO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	14, 16, 17, 19	PISICCHIO	30
DELLA BRIOTTA	23, 25	POCHETTI	29
DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	25, 28, 29	TASSI	31
DEL PENNINO	22	TREMAGLIA	33, 36, 37, 40
DI GIULIO	20	Votazione segreta:	
GRAMEGNA 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28		PRESIDENTE	41
NOBERASCO	17, 19, 27		
PISICCHIO	29		
PUMILIA	23		
RUSSO QUIRINO	27		
TASSI	22		
TREMAGLIA	17, 18, 19, 26, 28		

La seduta comincia alle 9,15.

DEL PENNINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Tassi, Bodrito e Caruso sostituiscono, rispettivamente, i deputati Cassano, Micheli Filippo e Zoppetti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione (Approvato dal Senato) (632).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione », già approvato dal Senato.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri si è esaurita la discussione sulle linee generali e si è svolta la replica del relatore. Do la parola al ministro Coppo per la sua replica.

COPPO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La mia replica sarà brevissima per due motivi: perché è richiesta la mia presenza al Senato e perché l'onorevole Zanibelli, nella sua replica, ha già ampiamente dato tutti i chiarimenti necessari, con un calore e una convinzione tali che mi esonerano dal fare altri discorsi.

Darò soltanto qualche breve cenno di risposta partendo dalle considerazioni che sono sorte ieri. Ci troviamo ad esaminare un particolare provvedimento che si inserisce in un quadro evidentemente molto ampio, e cioè in un contesto di provvedimenti in ordine alla politica dell'impiego, che definirei nazionale.

Non c'è dubbio che in un sistema di programmazione generale restano le particolari forme e provvidenze per il Mezzogiorno riguardanti le facilitazioni e gli sgravi per i vari settori in crisi. Io credo che bisognerà riconsiderare — almeno ho questa intenzione — soprattutto queste politiche di facilitazioni e di sgravi.

Alla ripresa autunnale bisognerà fare un quadro sinottico di tutti questi problemi, per tentare di risolverli nella migliore maniera possibile, in modo da evitare gli interventi disorganici che finora si sono verificati nella pratica.

Il problema meridionale è reale ed importante, ed è per questo che dobbiamo trovare

valide soluzioni. A questo proposito, ricordo a coloro i quali hanno seguito in passato l'avvio della CECA che esistono adeguati strumenti; a quell'epoca, infatti, fu introdotto un particolare strumento che servì nella fase di passaggio dalle singole economie nazionali alla economia della Comunità, soprattutto per quanto riguardava i problemi delle miniere di carbone.

Vorrei ricordare che nel provvedimento sono esattamente riprodotte le richieste fatte dalle confederazioni quando si arrivò alla legge n. 1115, che fu concepita in modo diverso da quello in cui fu approvata. Essa, infatti, nacque da una soluzione di compromesso (concedere delle provvidenze, ma limitate), mentre avrebbe dovuto dare delle provvidenze veramente funzionali rispetto al fine che si voleva conseguire, cioè la saldatura tra il momento del disimpiego, parziale o totale, e il momento dell'impiego. Quindi, devo dire — soprattutto in relazione alle osservazioni fatte dall'onorevole Della Briotta — che il provvedimento al nostro esame, contrariamente a quanto si crede, contiene soluzioni rispondenti alle richieste delle province, dei comuni, dei sindacati: da ogni parte, ci è stato richiesto che fosse concesso questo tipo di provvidenze e che fossero tolti certi oneri.

Convengo con l'onorevole Della Briotta sul fatto che occorre preoccuparsi dell'erogazione del pubblico denaro, ma vorrei sottolineare che in questo caso il denaro pubblico speso è ben poco, giacché i fondi ai quali si attinge traggono alimento essenziale dai contributi delle aziende. Quanto poi all'onere del provvedimento in esame, in base alle esperienze fatte, noi prevediamo che si aggiri sui 20-30 miliardi, valutando la situazione attuale e i suoi possibili sviluppi.

L'onorevole Borra ha ieri esposto una sua preoccupazione, certamente da tutti condivisa: che, cioè, possa verificarsi una strumentalizzazione del disegno di legge da parte delle aziende. Certo, ciò non è da escludere del tutto; ma mi sia consentito rilevare che la tecnica prevista nel provvedimento offre, a mio parere, sufficienti garanzie: le aziende, infatti, non potranno chiedere le provvidenze stabilite senza presentare dei programmi, i quali non potranno essere attuati prima di aver ricevuto l'approvazione dei ministri delegati, con decreto interministeriale, e quindi con una decisione collegiale, non singola. L'attuazione del provvedimento avviene con costanti controlli periodici: sulla situazione credo, perciò, che il Governo possa esercitare una sufficiente vigilanza.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1972

Vorrei a questo punto cogliere l'occasione per pregare i vari parlamentari di non venire poi a chiedermi, capitando varie delegazioni, il contrario di quanto qui affermano. Occorre, infatti, pensare che sono state spese ingenti cifre dalla Cassa integrazione per aziende a settori che non hanno alcun problema di ristrutturazione; ed io vi posso assicurare che questa materia si definirà in via normale, evitando di usare uno strumento, come la gestione speciale della Cassa, che non ha alcuna attinenza con questo aspetto.

Un aspetto innovativo del provvedimento è quello del concerto ministeriale. Si tratta, in definitiva, di atti collegiali dei ministri delegati dal CIPE, anche se si prevede una responsabilità singola per semplificare l'onere.

Vorrei far rilevare all'onorevole Biamonte che non è vero che la norma sia stata fatta per le grandi aziende, in quanto si parla di aziende con meno di 500 dipendenti. Pertanto ci preoccupiamo di un settore che ha scarse possibilità di ricorrere normalmente al credito. L'unica norma che prevede una deroga si limita a « casi particolari » e riguarda un giudizio che deve dare per primo il ministro del lavoro, assumendosene la responsabilità politica, per poi ottenere il concerto degli altri ministri.

Contesto, poi, le affermazioni dell'onorevole Biamonte secondo cui non vi è la garanzia di ritrovare il posto. Il provvedimento, invece, è volto appunto a garantire il posto. La norma che prevede il riassorbimento di almeno due terzi della manodopera non significa che soltanto questi due terzi potranno essere occupati in un determinato tipo di azienda: vi è invece il desiderio di una saldatura completa tra la situazione occupazionale precedente e quella a cui mira il provvedimento.

All'onorevole Ianniello debbo dire che la legge n. 1115 si applica in tutti quei casi per cui ha ancora efficacia: questa è la logica del provvedimento. Per quanto riguarda il secondo problema che l'onorevole Ianniello ha posto, debbo dire che, se ogni trimestre si dovesse procedere a concedere delle autorizzazioni, evidentemente si creerebbero grossi problemi; il Governo procederà ad un controllo sistematico della situazione, poi consulterà i sindacati ed infine emetterà i decreti, restando fermo che le aziende inadempienti subiranno la sanzione della sospensione delle provvidenze.

All'onorevole Pumilia debbo far rilevare che il suo ragionamento, circa la condizione di disparità in cui si verrebbe a trovare il Mezzogiorno, non ha rilevanza. Per il Mezzogiorno si parte da ipotesi di tutt'altro tipo, cioè si par-

te dall'ipotesi che gli impianti vengono finanziati quasi totalmente (in Sicilia, con l'integrazione regionale si raggiunge il 100 per cento). Qui si considera il momento della gestione, e non anche quello dell'impianto. Inoltre, per il Mezzogiorno, è già previsto un certo tipo di sgravio, migliorato anche dal recente decreto-legge 1° luglio 1972, n. 268, convertito ieri in legge dal voto della Camera.

Si è parlato della situazione della Montedison: io aggiungo che ve ne sono altre analoghe, come quella della Alfa Romeo, che a Napoli assume personale con il 30 per cento di sgravio sulle contribuzioni previdenziali, il che vuol dire che non paga oneri sociali. Ecco per quale motivo occorrerà controllare i vari tipi di intervento.

All'onorevole Aldrovandi ha già risposto l'onorevole Zanibelli. Vorrei aggiungere che il nostro paese ha un determinato tipo di ordinamento del quale dobbiamo tenere conto quando formuliamo provvedimenti legislativi.

Credo di aver risposto a tutti gli interventi che sono stati fatti. Desidero affermare inoltre che questo provvedimento accoglie una esigenza veramente importante; ed è per questo motivo che mi auguro che esso raccolga il voto favorevole della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Agli operai delle aziende industriali sospesi dal lavoro per una delle cause di intervento indicate dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, l'integrazione salariale può essere corrisposta per periodi eccedenti la durata massima prevista dall'articolo 2 della legge stessa.

Detto trattamento è esteso agli operai dipendenti da imprese industriali nei casi di conversione aziendale.

La concessione dell'integrazione salariale è disposta per i primi 6 mesi mediante decreto interministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e per i periodi successivi mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi trimestralmente in relazione all'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione aziendale.

Le disposizioni della legge 4 novembre 1968, n. 1115, con le modifiche apportate dalla presente legge, in quanto applicabili, si estendono anche agli impiegati sospesi dal lavoro per le cause indicate nei precedenti commi.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1972

Ai medesimi è corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non superiore a lire 200.000.

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, sono soppresse le parole: « le industrie boschive e forestali e del tabacco ».

I deputati Gramegna, Sgarbi Bompani Luciana, Aldrovandi, Di Giulio, Garbi, Zoppetti, Baccalini, Pochetti, Di Puccio, Biamonte, Miceli, Furia e Noberasco hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma inserire il seguente:

« L'attuazione di tali programmi, sottoposta al controllo periodico degli organi ministeriali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ha lo scopo di ripristinare ed elevare il livello di occupazione preesistente ».

Nella mia veste di relatore, esprimo il mio parere contrario su questo emendamento poiché l'articolo così come è formulato tende già a salvaguardare i livelli di occupazione.

COPPO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere contrario all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gramegna ed altri.

(È respinto).

Prima di porre in votazione l'articolo 1, desidero precisare che il richiamo contenuto in tale articolo deve intendersi riferito al campo di applicazione dell'articolo 2 della legge n. 1115 del 1968, e cioè all'integrazione salariale.

GRAMEGNA. Il nostro gruppo si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

I periodi, per i quali è corrisposto il trattamento di cui all'articolo precedente, sono

considerati utili d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predefinito.

I deputati Gramegna, Furia, Aldrovandi, Pochetti, Noberasco, Zoppetti, Baccalini, Di Puccio, Garbi, Miceli, Sgarbi Bompani Luciana, Biamonte e Di Giulio hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per i lavoratori eventualmente licenziati al termine del periodo di integrazione salariale le aziende sono tenute al pagamento integrale dell'indennità di anzianità maturata durante il periodo di cassa integrazione assumendo a riferimento l'ultima retribuzione di fatto percepita, ragguagliata a quella spettante per l'orario contrattuale ordinario ».

Nella mia veste di relatore, esprimo parere contrario, essendo la materia relativa alle indennità di licenziamento regolata dai vari contratti di lavoro.

COPPO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gramegna ed altri.

(È respinto).

GRAMEGNA. Il nostro gruppo si asterrà dalla votazione sull'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Il lavoratori che fruiscono del trattamento di cui all'articolo 1 della presente legge hanno diritto all'assistenza sanitaria per sé e per i loro familiari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso, secondo le norme e le modalità in atto vigenti per le gestioni assicurative interessate.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1972

Il trattamento stesso sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

Gli onorevoli Gramegna, Biamonte, Baccalini, Di Puccio e Jacazzi hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine di articolo, il seguente comma:

Ai lavoratori dipendenti da imprese artigiane e da aziende industriali con meno di 200 dipendenti è corrisposta per intero l'indennità di malattia per tutto il periodo della sua durata e senza alcuna carenza a totale carico dell'INAM.

Come relatore, esprimo parere contrario, poiché con questo emendamento si tende ad ampliare la funzione assistenziale dell'istituto: tale estensione, evidentemente, potrà essere deliberata, ma in un apposito provvedimento legislativo e non in questa sede.

COPPO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere contrario in quanto ritengo che la norma in questione potrebbe creare delle discriminazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gramegna ed altri.

(È respinto).

GRAMEGNA. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sull'articolo.

TREMAGLIA. Anche il nostro gruppo si asterrà dalla votazione sull'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali, il trattamento speciale previsto dall'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, può essere corrisposto per successivi periodi trimestrali, mediante provvedimenti da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Ai lavoratori che fruiscono del trattamento di cui al presente articolo spetta altresì il diritto all'assistenza sanitaria anche per i fa-

miliari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso, secondo le norme vigenti per le gestioni assicurative interessate.

Gli onorevoli Gramegna, Pochetti, Furia, Aldrovandi, Noberasco, Garbi, Sgarbi Bompiani Luciana, Miceli, Biamonte, Di Giulio, Zopetti, Baccalini e Di Puccio hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Tali periodi sono considerati utili d'ufficio ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione di questa ».

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« A far data dal 1° gennaio 1972 il sussidio di disoccupazione è elevato a una cifra pari al 50 per cento del salario medio nazionale dell'industria, ed è esteso ai giovani in cerca di prima occupazione purché iscritti nelle liste di collocamento da almeno sei mesi ».

NOBERASCO. Desidero ricordare ai colleghi, con riferimento al primo emendamento presentato dal mio gruppo, che il ministro ha dichiarato, in aula, che a coloro che fossero stati sospesi dal lavoro sarebbero stati estesi periodi figurativi ai fini della pensione.

GRAMEGNA. Il nostro secondo emendamento non richiede una particolare illustrazione, essendo formulato in maniera molto chiara: mi preme però far rilevare ai colleghi che la richiesta da noi avanzata relativamente ai giovani in cerca di prima occupazione, purché iscritti nelle liste di collocamento da almeno sei mesi, è contenuta in un nostro progetto di legge.

PRESIDENTE. Esprimo, come relatore, parere contrario sui due emendamenti presentati dal gruppo comunista: la materia presa in considerazione dal primo, infatti, è già disciplinata da altre leggi, mentre, per quanto riguarda il secondo, faccio rilevare ai colleghi che l'argomento in oggetto potrà essere riproposto in sede più opportuna.

COPPO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo esprime parere contrario all'accoglimento degli emendamenti presentati dal gruppo comunista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del gruppo comunista.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1972

Pongo in votazione il secondo emendamento del gruppo comunista.

(È respinto).

GRAMEGNA. Il nostro gruppo si asterrà anche dalla votazione sull'articolo 4.

TREMAGLIA. Anche il nostro gruppo si asterrà dalla votazione su questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5, al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 5.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro è determinato annualmente un contributo a carico della Cassa integrazione guadagni e della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria da destinare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in relazione agli oneri derivanti all'Istituto stesso dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

GRAMEGNA. Signor Presidente, ci asteniamo anche dalla votazione su questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 di cui ho testé dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6, al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 6.

Il contributo a carico dello Stato previsto dall'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, nella misura massima di lire 20 miliardi è confermato per gli anni 1974 e 1975 ad integrazione delle disponibilità eventualmente risultanti al 31 dicembre 1973 dalla contabilità di cui all'articolo 4 della legge stessa. Con la legge di bilancio il contributo previsto dal precedente comma potrà essere aumentato, ove se ne ravvisi la necessità, fino a raggiungere l'importo di lire 30 miliardi all'anno.

È devoluta a decorrere dal 1° gennaio 1973 alla Cassa integrazione guadagni operai industria la differenza tra l'ammontare del gettito contributivo di cui all'articolo 12 della

legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed il fabbisogno per l'assegno di cui all'articolo 11 della legge stessa, la cui corresponsione è prorogata fino al 31 dicembre 1975.

GRAMEGNA. Il nostro gruppo si astiene dalla votazione anche in questo caso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

I lavoratori licenziati per una delle cause previste dall'articolo 1 della presente legge hanno titolo ad essere avviati al lavoro con preferenza presso aziende che localmente esercitano attività industriali sostitutive di quelle svolte dalle aziende nelle quali i lavoratori stessi erano occupati.

Il carattere sostitutivo dell'attività industriale e l'ambito territoriale di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Qualora l'attività industriale riguardi imprese a partecipazione statale occorre anche il concerto del Ministro delle partecipazioni statali.

Gli onorevoli De Marzio, Roberti, Tremaglia, Pazzaglia, Aloï, Cassano, de Vidovich e Tassi hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: I lavoratori licenziati per una delle cause previste dall'articolo 1 della presente legge, *aggiungere le altre:* e quelli che lavorando all'estero sono stati costretti a rimpatriare a seguito di licenziamento.

TREMAGLIA. Il nostro emendamento riguarda i lavoratori italiani all'estero sospesi dal lavoro. Dico subito che noi continueremo a sottoporre tale vastissimo problema, in aula e in sede di Commissione, all'attenzione del Governo, sino a quando quest'ultimo non prenderà in considerazione questo importante tema.

Io mi limito in questo momento a riferirvi al provvedimento in esame, e voglio ricordare il caso ultimissimo della Volkswagen, dove sono stati licenziati 1500 lavoratori: si era detto, a questo proposito, che essi stessi avevano scelto un certo tipo di licenziamento, ma in realtà era stato posto un termine (il 28

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1972

luglio) oltre il quale vi era la certezza del licenziamento per i nostri connazionali. Ora, è veramente paradossale che, ogni volta che si viene a discutere di argomenti del genere, mai si tenga conto di tali situazioni, per non parlare poi del trattamento di disoccupazione, dell'assistenza malattia e di altre provvidenze.

L'emendamento da noi proposto non comporta alcun onere particolare, ma solo richiede una certa sensibilità: si comincino, dunque, ad affrontare determinati problemi, e si prendano in considerazione, ai fini dell'assunzione, anche coloro che, trovandosi all'estero, sono stati costretti a rimpatriare a causa di licenziamento. Mi pare che questo è il minimo che possiamo fare per tanti nostri connazionali che sono costretti ad emigrare perché in patria non è stato ancora risolto il problema dell'occupazione, e che vengono spesso a trovarsi in difficili situazioni senza alcuna protezione.

PRESIDENTE. Come relatore, mi rendo conto della necessità di prendere in considerazione i problemi dei lavoratori all'estero, sia nel quadro dei rapporti che si stabiliscono nell'ambito della Comunità economica europea, sia in quello delle relazioni esistenti con i paesi non facenti parte della Comunità stessa e con quelli con i quali non siamo legati da particolari accordi per quanto riguarda la tutela previdenziale dei lavoratori. L'emendamento, però, ci prospetta, in sostanza, una parità di condizioni, dinanzi alle imprese ristrutturata, tanto dei lavoratori che nelle medesime lavoravano, quanto di quelli provenienti da settori analoghi dei vari paesi dove erano emigrati. Certo, apparentemente potrebbe essere una forma di tutela gradita ed efficace, però non ritengo che sia il caso di insistere in questa sede per l'introduzione di questa particolare disposizione, perché si avrebbero delle posizioni sostanzialmente difformi, dal punto di vista della tutela assicurativa, riservate agli stessi lavoratori, a seconda che questi provengano da paesi con i quali abbiamo degli accordi in proposito, oppure no.

Pertanto, pur riconoscendo l'importanza del problema, che diventa sempre più scottante a mano a mano che aumenta la libera circolazione del lavoro nell'ambito della Comunità europea, devo esprimere parere contrario all'inserzione dell'emendamento nel presente provvedimento.

COPPO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo non può accettare

l'emendamento proposto dall'onorevole Tremaglia, perché dall'insieme del primo comma si potrebbe comprendere che, in caso di licenziamenti di emigrati, dovremmo noi stessi creare in quei Paesi delle aziende sostitutive.

TREMAGLIA. Evidentemente non è questo il nostro intendimento: un discorso del genere significa nascondersi dietro un dito!

COPPO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Comunque, il Governo non è favorevole all'inserimento di un emendamento del genere in questo provvedimento, mentre è disponibile ad accogliere un ordine del giorno che eventualmente tratti di quest'argomento, ed inviti a prevedere un collocamento preferenziale a favore degli emigrati licenziati.

TREMAGLIA. Accolgo il suggerimento del ministro e, ritirando l'emendamento proposto, mi riservo di presentare un opportuno ordine del giorno.

NOBERASCO. A proposito dell'articolo 7, vorrei che si precisasse che la dizione « licenziati », contenuta nel suo primo comma, non può riferirsi all'articolo 1 del disegno di legge in esame, ma solo alle cause previste dall'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con la precisazione fatta dall'onorevole Noberasco. Infatti, questo riferimento all'articolo 1 è estremamente generico e andrebbe quindi meglio precisato, facendo più esplicito richiamo alle circostanze in cui è stato previsto il licenziamento e non l'integrazione. Non ritengo comunque che sia il caso di apportare una specifica modifica all'articolo, ove il ministro ci assicuri che nell'applicazione del provvedimento non possano sorgere dubbi interpretativi.

COPPO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Infatti il Governo conferma che alla legge sarà data l'interpretazione sottolineata dall'onorevole Noberasco, e quindi egli può stare tranquillo in questo senso.

GRAMEGNA. Dichiaro che il nostro gruppo si asterrà dalla votazione sull'articolo 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1972

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

L'Ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, esprime pareri in ordine all'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo 1 e formula proposte in ordine ai provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 4.

Spetta altresì all'Ufficio regionale del lavoro individuare le necessità di collocamento presso altre aziende industriali della manodopera di cui al precedente articolo 7, ai fini della formulazione di programmi di qualificazione e di riqualificazione professionale.

GRAMEGNA. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

Nelle ipotesi indicate nell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e la cui sussistenza sia stata riconosciuta con la procedura di cui all'articolo 3 della stessa legge, limitatamente alle imprese che occupano fino a 500 dipendenti, agli imprenditori che provvedano alla riorganizzazione, ristrutturazione o conversione dell'azienda, sono applicate le provvidenze di carattere tributario e creditizio previste dalla legge 1° dicembre 1971, n. 1101, con le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle partecipazioni statali, del lavoro e della previdenza sociale.

In caso di conversione dell'azienda la nuova attività produttiva deve essere realizzata nell'area della stessa provincia e deve assicurare il riassorbimento di almeno due terzi della mano d'opera prima occupata.

In casi particolari, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali le provvidenze possono essere estese alle imprese con più di 500 dipendenti.

Le provvidenze medesime si applicano anche nei casi nei quali cambi il titolare o muti lo scopo sociale dell'azienda.

Gli onorevoli Gramegna, Biamonte, Noberasco, Zoppetti, Pochetti, Garbi, Miceli, Furia, Di Giulio, Baccalini, Aldrovandi, Sgarbi Bompani Luciana e Di Puccio hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il primo, terzo e quarto comma.

DI GIULIO. Vorrei illustrare brevemente il nostro emendamento e l'eventuale nostro voto negativo sull'articolo 9, qualora l'emendamento dovesse essere respinto. La proposta che abbiamo presentato non deriva dal fatto che noi non comprendiamo che viviamo in un'economia di mercato internazionale o che nell'attuale situazione economica la grande maggioranza delle imprese ricevono dallo Stato contributi di varia natura e in varia forma. Noi siamo pienamente consapevoli di questo, e non siamo contrari a che lo Stato intervenga a sostegno delle varie imprese: ma il problema riguarda le finalità e i modi con cui si compiono questi interventi. Lo stesso ministro ha accennato al fatto che a questo proposito regna oggi una gran confusione e che si operano interventi parziali a beneficio di un settore, che magari finiscono con il danneggiarne un altro.

L'articolo 9 del provvedimento al nostro esame, dal punto di vista della finalità e dei modi d'intervento, costituisce un'improvvisazione, che peggiora la situazione, anziché migliorarla.

In sostanza l'articolo 9 estende le provvidenze della legge n. 1101 del 1971 ad un determinato tipo di azienda che verrà ad essere compresa in questa legge. Bisogna rilevare, però, che la legge n. 1101 conteneva una strumentazione particolare e prevedeva la ristrutturazione di un certo settore industriale; su ciò si può anche discutere, ma era stata approvata in questa veste.

Ora, le aziende, alle quali vengono estese queste provvidenze, devono presentare un piano che deve rispettare due condizioni: il mantenimento dell'occupazione pari a due terzi e la localizzazione industriale, che deve avvenire nell'area in cui è l'azienda. Bisogna rilevare che le differenze rispetto alla legge n. 1101 sono, dunque, molto sensibili, in quanto i punti di riferimento di quella erano molto più complessi e riguardavano i problemi di una ristrutturazione dell'industria tessile.

Non ho paura di un prepotere del Governo, anzi lo vedo abbastanza in difficoltà nelle trattative con le industrie, in quanto, nel momento in cui queste presentano un piano di ristrutturazione che risponda a quelle due condizio-

ni, il Governo come fa a dire di no? Praticamente, se questi piani di ristrutturazione aprono una serie di crisi industriali in altri settori o non corrispondono a criteri di ordine generale, il Governo si trova disarmato, in quanto si trova di fronte ad una richiesta che, dal punto di vista della legge, è ineccepibile.

È vero che viene previsto il concerto di altri ministri, però nel momento in cui, per esempio, la Montedison presenta un programma di ristrutturazione in cui mantiene i due terzi dell'occupazione nelle province in cui operano le fabbriche e chiede, pertanto, l'applicazione del provvedimento, anche se, com'è probabile, la ristrutturazione fosse in contrasto con dei criteri di politica economica, il Governo si troverà in difficoltà a dire di no, in quanto si rispettano le due condizioni previste dall'articolo 9: pertanto dovrà applicare tale articolo anche in questo caso.

Per questo motivo avrei preferito o una legge a parte o anche una diversa strutturazione di tale materia in questo provvedimento che, però, doveva essere più complesso e collegarsi di più a tutta una serie di indirizzi di politica economica generale, dando sempre la facoltà al Governo di valutare con criteri ampi la questione, in quanto il confronto con la CECA vale fino ad un certo punto.

COPPO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho parlato di idea.

DI GIULIO. Quell'idea era rapportata ad un preciso piano di riorganizzazione di determinate industrie e si faceva riferimento ad un preciso parametro. In questo provvedimento si prevedono due parametri che, dal punto di vista occupazionale, hanno una loro logica; ma non si va oltre i parametri di politica occupazionale, e mancano quelli di politica economica.

Noi ci accingiamo ad approvare un articolo abbastanza improvvisato (improvvisazione legata all'esigenza di fare presto) che non va nel senso sostenuto dal ministro, e cioè di mettere ordine nella materia, ma va nel senso di aggiungere disordine a questa materia.

La nostra non è un'opposizione di principio all'indirizzo generale di intervento, ma al modo ed alle forme con cui attraverso l'articolo 9 si realizza questo intervento. Per questo motivo noi voteremo contro il suddetto articolo e, come dichiarazione di voto finale, aggiungo che qualora l'articolo 9 venga approvato nel testo del disegno di legge come pare, dato lo schieramento di maggioranza esistente

in Commissione, noi ci asterremo dal voto finale sul disegno di legge. Questo perché manteniamo una valutazione profondamente critica sul disegno di legge così come risulta dall'articolo 9, ma ci rendiamo conto, e per questo abbiamo accettato la discussione in sede legislativa, dell'urgenza che presenta questo disegno di legge.

ARMATO. Desidero fare una dichiarazione di voto sull'articolo 9 confermando le perplessità che ho espresso in sede di discussione generale e che ora voglio compendiare.

Credo che il riferimento generico alla legge n. 1101, senza un riferimento particolare all'articolo di tale legge ed alle connesse procedure, renda claudicante sotto il profilo giuridico questo articolo, ed in merito non solleva problemi di costituzionalità. Rispetto alla legislazione comunitaria, non voglio passare in rassegna le polemiche che si fanno su questo terreno con particolare riferimento all'articolo 92 del Trattato di Roma. Non ritengo coerente questo articolo con l'impegno sulla programmazione economica, non ancora cancellato. Prendo in considerazione lo squilibrio arrecato alla legislazione esistente in ordine all'incentivazione a favore delle aree del Mezzogiorno e, infine, ritengo che il suddetto articolo apra delle imprevedibili falle finanziarie. Per tutta questa serie di motivi, ritengo di dover mantenere la mia posizione contraria.

Posso fare lo sforzo di superare queste obiezioni per quanto riguarda l'attività relativa alle piccole imprese, ma dichiaro di essere contrario al penultimo capoverso che prevede l'estensione dei benefici previsti dal disegno di legge alle aziende con più di 500 dipendenti, in quanto mi sembra inconcepibile che si possano prevedere delle agevolazioni di questo tipo nei confronti dei grandi complessi industriali: e questo perché non sarebbero escluse la FIAT, la Montedison e tutte le altre grandi imprese esistenti nel nostro paese.

Non credo che sia un buon atto politico prevedere in questo momento tale norma: e questo sul piano di una valutazione politica complessiva. Ho preso atto delle dichiarazioni del Governo e propongo che l'articolo sia votato comma per comma.

BORRA. Riçonfermo le mie perplessità in merito, soprattutto, alla prima parte dell'articolo; però, siccome in questo momento il provvedimento mi sembra importante ed il ministro nella sua dichiarazione ha riconosciuto la necessità di rivedere questo articolo 9 quando

verrà applicato, insieme con altri colleghi presenterò un ordine del giorno per sottolineare questo aspetto e voterò a favore dell'articolo.

DEL PENNINO. Dopo la dichiarazione dell'onorevole Armato, la prego, signor Presidente, di sospendere brevemente la seduta.

PRESIDENTE. Se ciò può favorire l'*iter* dei lavori, mi sembra opportuno sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 10,50.

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.

DEL PENNINO. L'articolo 9 del disegno di legge in esame suscita notevolissime perplessità nei repubblicani. Detto articolo, infatti, estendendo le provvidenze di carattere tributario e creditizio previste dalla legge n. 1101 a favore delle aziende tessili a tutte le imprese che abbiano lavoratori in Cassa integrazione, e di cui siano previste la ristrutturazione, la riorganizzazione e la riconversione, crea una situazione in cui rischia di essere abolito ogni carattere di incentivazione. Inoltre, l'onere finanziario che ne deriverà allo Stato, pur non essendo facilmente calcolabile, senza dubbio risulterà sensibilmente superiore a quello previsto dalla legge sulle aziende tessili. Infine, debbono essere attentamente considerate le conseguenze che queste misure potrebbero avere sull'impegno prioritario per l'industrializzazione del Mezzogiorno. Il repubblicani, comunque, voteranno a favore del disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato, accogliendo la richiesta avanzata dal Governo di non apportare modifiche al provvedimento, attribuendo a tale voto il significato di attestazione di fiducia nel Governo, ed a seguito delle intense intercorse tra i rappresentanti della maggioranza di riesaminare il dispositivo dell'articolo 9 sulla base delle prime esperienze di applicazione.

TASSI. Il nostro gruppo voterà a favore dell'articolo 9 del testo in esame, non tanto perché sia completamente soddisfatto della sua formulazione (lasciando la norma diverse zone d'ombra sia in relazione alle facoltà dei ministri, non completamente delimitate, sia in relazione alla sua esatta applicazione) quanto perché attualmente l'economia ed il lavoro nel nostro paese attraversano un momento di grave difficoltà.

GRAMEGNA. A questo punto il nostro gruppo ritiene opportuno ritirare l'emendamento, che tende praticamente ad abrogare l'articolo 9: chiediamo tuttavia che tale norma sia votata per divisione, tenendo presente che noi voteremo a favore soltanto di quel comma che il nostro emendamento lascia in vita.

BIANCHI FORTUNATO. Il gruppo democristiano, come ha già dichiarato del resto il collega Borra, voterà a favore della norma in esame nella sua formulazione attuale, anche in relazione alle disposizioni contenute nel primo comma sulle modalità di applicazione delle provvidenze di carattere tributario e creditizio previste dalla legge n. 1101, che dovranno essere determinate con decreto del ministro dell'industria, di concerto con i ministri del tesoro, delle partecipazioni statali e del lavoro. Ossia noi avremo una nuova disciplina che regolerà la portata del primo comma dell'articolo 9, disciplina su cui noi fin da ora vorremmo impegnare il Governo a recepire tutti gli orientamenti più validi emersi in Commissione. Lo stesso discorso vale per il penultimo comma, in cui riscontriamo una volontà di esercitare con avvedutezza tutti i poteri amministrativi in ordine all'erogazione dei benefici alle aziende con oltre 500 dipendenti.

Vorremmo ugualmente impegnare il Governo affinché alla ripresa dei lavori autunnali, e dopo la prima applicazione del presente provvedimento, si faccia promotore di quelle iniziative veramente atte a realizzare una sistematica applicazione del provvedimento, che rimane, a mio modo di vedere, di larga portata sociale e di notevole interesse per la ripresa dell'economia nel nostro paese.

Questa è la posizione ufficiale del gruppo democristiano, e fin d'ora posso anticipare che la maggioranza presenterà anche un ordine del giorno che impegni il Governo in questa precisa direzione. È per questo motivo che mi permetto di pregare il collega Armato di voler riconsiderare la sua posizione, portando il suo contributo alla ripresa dei lavori, quando verremo qui ad esaminare le proposte del Governo.

BIANCO. L'osservazione fatta dal collega Armato mi sembra abbia una certa validità. Ho la sensazione che le scelte che si stanno operando in questo momento in ordine ai problemi economici del paese — particolarmente in ordine alla difficile situazione in cui versano le nostre industrie — rischiano di essere fatte a danno del Mezzogiorno.

È una linea di tendenza che va sottolineata e che deve essere particolarmente considerata da tutti i colleghi che si preoccupano di dare una impostazione politica coerente all'inserimento dell'industrializzazione del Mezzogiorno nel quadro della ripresa economica. Comunque, credo sia più importante, in questo momento, andare incontro alle difficoltà dei lavoratori licenziati o messi in Cassa integrazione. Pertanto, dichiaro che voterò a favore di questo articolo e del provvedimento stesso con la speranza che le preoccupazioni sollevate dal collega Armato siano al più presto considerate da parte del Governo.

DELLA BRIOTTA. Voteremo contro l'articolo 9 e manterremo il nostro voto di astensione sul complesso del provvedimento poiché il dibattito che si è svolto ha confermato i nostri motivi di perplessità.

PUMILIA. Ribadisco quanto ho già affermato ieri sera e concordo con quanto ha detto l'onorevole Armato. All'onorevole Fortunato Bianchi rispondo che non posso raccogliere il suo appello e mantengo quindi la mia posizione per i motivi già espressi.

PRESIDENTE. Come relatore, desidero ringraziare i colleghi che sono intervenuti nella discussione dell'articolo 9, e che hanno così permesso di approfondire i problemi ad esso relativi e di porre in luce alcune preoccupazioni espresse, in parte, anche nel corso della mia relazione.

Non starò a ripetere gli argomenti della mia relazione; intendo solo sottolineare alcuni aspetti particolari, primo fra tutti il concetto di globalità di intervento cui il provvedimento si ispira. Anticipando in parte la relazione che farò sull'altro provvedimento oggi al nostro esame, relativo al trattamento previdenziale dei lavoratori agricoli, debbo far rilevare che la differenza tra questo e l'altro provvedimento è sostanzialmente data appunto dal fatto che in questo è contenuto il tanto discusso articolo 9, che prevede un sostegno al settore in crisi.

Debbo ringraziare il collega Di Giulio per avere espresso, con la massima chiarezza, il punto di vista del suo gruppo. Egli, infatti, ha detto che le clausole che sono state inserite per determinare l'intervento dello Stato a salvaguardia di un certo livello di occupazione e di localizzazione degli interventi sono insufficienti allo scopo che si prefiggono. A differenza, afferma sempre il collega Di Giu-

lio, di quanto è stato fatto con la legge per il settore tessile.

In proposito, desidero chiarire ai vari colleghi intervenuti, e soprattutto all'onorevole Armato, che, mentre con la legge n. 1101, sostanzialmente, si impone al settore un certo tipo di ristrutturazione, che corrisponda anche a finalità di programmazione, qui invece, ad una prima lettura del testo, potrebbe apparire che non vi sia alcun riferimento a principi vincolanti per le aziende che vengono a beneficiare dell'intervento statale; ed è previsto non soltanto l'intervento in campo tributario, ma anche quello, più sostanziale, nel campo creditizio, cui tutti hanno fatto riferimento. È stato affermato che, ove si facesse riferimento non solo alle due clausole esplicite di questa legge, ma anche ad altre (quelle, ad esempio, introdotte nella legge n. 1101), allora l'« incriminato » articolo 9 verrebbe ad assumere una veste più facilmente conciliabile con le preoccupazioni espresse in questa sede.

Vorrei poi richiamare l'attenzione del Governo su talune perplessità avanzate dai colleghi. Ad esempio, nel testo del provvedimento si prevede che le modalità di intervento saranno determinate, con decreto del ministro del lavoro, di concerto con i ministri interessati: in questo caso, potremmo trovarci di fronte ad una determinazione insufficiente. Tale potrebbe essere infatti, se si dicesse solamente che per realizzare questo intervento non occorre altro che il concerto, perché, anche se in base a quest'ultimo il decreto può essere oggetto di discussione e di valutazione da parte dei vari ministri, non di meno esso non si rifà ad alcuna modalità. Non si tratta soltanto di emanare un decreto concertato tra i vari ministri, ma si tratta di stabilire appunto tali modalità. Queste ultime potrebbero essere definitive per legge, o individuate altrimenti, ma con contenuto simile a quello delle modalità previste per il settore tessile dalla legge n. 1101.

Ora, noi ci troviamo quindi di fronte a una norma che affida all'esecutivo la possibilità di determinare le modalità di intervento, ed è dunque giusto che pretendiamo che determinate modalità siano rispettate. Io mi auguro che ne verranno stabilite delle simili a quelle previste con la legge n. 1101; esse, comunque, non potranno, certo, essere create da un giorno all'altro. Per altro, vorrei che fosse consentito al Parlamento e ai vari gruppi politici di intervenire al momento opportuno per consentire l'adozione delle varie modalità

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1972

o per modificare determinate modalità che siano state proposte.

Da più parti è stato osservato che nel provvedimento c'è qualcosa che sa di improvvisazione: certo, si è dovuto rispondere a sollecitazioni urgenti, ma la fretta non intacca, a mio avviso, la validità sostanziale del disegno di legge. Esso poggia su due piloni fondamentali: da una parte, offrire sostegno al reddito dei lavoratori, dall'altra, avviare la ristrutturazione di determinati settori. Più noi ritardiamo la riorganizzazione di determinati settori, più l'iniziale spesa per il sostegno del reddito dei lavoratori avrà la tendenza a crescere, con risultati certo non positivi per alcuno: da tutte le parti è qui stato invocato un intervento a favore dei lavoratori, ma è stata anche espressa la preoccupazione circa il fatto che i lavoratori possano trovare occasioni concrete di occupazione in settori riconvertiti o anche in nuove attività.

Vorrei poi chiarire un altro dubbio emerso in questa sede e mostrare come, sia pure in una visione generale, un frazionamento del nostro intervento legislativo sia talora indispensabile. Non credo che si venga a nuocere al Mezzogiorno con l'adozione di interventi legislativi non diretti, in via prioritaria, allo sviluppo di questa zona. Non si contraddice una politica d'impegno nel Mezzogiorno, se si prendono provvedimenti che riguardano la localizzazione delle industrie e che tendono alla conservazione dell'occupazione nei luoghi in cui già essa si è realizzata. Salvaguardando le industrie già esistenti, non credo si sottraggano mezzi enormi alle possibilità d'intervento più appropriato nelle regioni del Mezzogiorno. Anzi, più limitiamo e impediamo la possibilità di intervento per la ristrutturazione dei settori — e cioè più lasciamo in vita tutta la parte di questo provvedimento che riguarda gli interventi, i sussidi, l'integrazione salariale — più garantiamo la continuità nel tempo di una spesa che è veramente notevole e che avrà la tendenza ad espandersi. Il vero danno potrebbe consistere nel ritardare le possibilità di interventi capaci di produrre una ristrutturazione, erogando nello stesso tempo del denaro che potrebbe, sì, risultare gradito, ma che finirebbe con l'assumere dimensioni di spesa tali da ritardare anche il raggiungimento delle finalità specifiche dei provvedimenti per il Mezzogiorno.

Vorrei poi richiamare l'attenzione dei colleghi sulle conseguenze di un'eventuale soppressione dell'articolo 9. Alcuni hanno avanzato serie critiche a proposito di questo articolo: ma io vorrei rilevare che, una volta che

esso fosse soppresso, non vi sarebbe ragione di mantenere in vita il resto del disegno di legge; né sarebbe giusto ritardare tutto il provvedimento in attesa della presentazione di un nuovo e migliore testo dell'articolo 9. Bisogna, infatti, considerare che ci troviamo in una situazione di difficoltà praticamente irreversibile, almeno a tempo determinato: e di ciò ognuno di noi deve prendere responsabilmente atto.

Mi sembra, inoltre, estremamente opportuno che si formuli un ordine del giorno indicante le modalità relative al decreto citato nel primo comma dell'articolo 9, affinché il Governo ad esse si attenga. Ma mentre si prevedono le modalità, si realizzino prima le possibilità di intervento, lasciando al Parlamento il potere di assicurare anche eventuali perfezionamenti di quegli interventi che lasciano dei dubbi.

Vi è, poi, un'ultima questione, sulla quale si è soffermato più specificamente qualche collega, e che anch'io avevo affrontato nella mia relazione. Si tratta di questo: pur accettando la logica di questa norma e pur tendendo a trasferire sul piano delle indicazioni di un ordine del giorno le preoccupazioni circa le modalità di intervento, è stata dichiarata l'opposizione al terzo comma, che estende alle aziende con più di 500 dipendenti le provvidenze previste nel disegno di legge. Si tratta di aziende, e non di settori, e pertanto il problema può assumere una dimensione più limitata. Al riguardo il ministro ha già dato alcune garanzie, ed io penso che non sia nell'interesse della politica che lo stesso ministro dovrà realizzare nel futuro utilizzare il decreto con eccessiva larghezza, per poi praticamente impedire la possibilità d'intervento nei casi previsti dal primo comma del medesimo articolo 9. In questo provvedimento si prevede che le organizzazioni sindacali e gli uffici periferici dovranno dare il loro parere ed il decreto dovrà essere emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con altri ministri; però il Ministro del lavoro è maggiormente responsabile.

Esposta questa situazione, penso che le preoccupazioni manifestate possano pur permanere, però non dovrebbero essere tali da portare alla soppressione della norma. Invece, dovrebbero tradursi nel fermo proposito di un completamento della disciplina legislativa, senza per altro impedire la tempestività dell'intervento.

Queste sono le ragioni per le quali mi permetto di sottolineare alla Commissione l'uti-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1972

lità che il testo dell'articolo 9, già approvato dal Senato, non venga modificato.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ringrazio lo onorevole Zanibelli per la sua ampia replica, e, come rappresentante del Governo, desidero riaffermare alcuni principi. Credo che già il ministro abbia precisato come con il disegno di legge al nostro esame non si voglia assolutamente venire meno all'impostazione di politica economica, fatta propria dal Governo, che si incentra nella programmazione dell'attività economica del paese e nello studio preciso delle localizzazioni in cui le varie attività si devono svolgere. Riaffermo la volontà decisa del Governo di portare avanti la politica meridionalistica; infine, occorre rilevare che il disegno di legge riguarda solo la crisi delle aziende, per cui si tratta di salvare quelle particolarmente malate. Naturalmente, non si tratta di stabilire un incentivo ad una dispersione di attività economica o di dare un premio a quelle industrie che non lo meritano.

Detto questo, non si può negare che l'articolo 9 rientra in tutta la logica del disegno di legge. Cadendo tale articolo, in definitiva, cade il provvedimento al nostro esame, in quanto prevedere le integrazioni per il trattamento economico dei lavoratori che si trovano in questa situazione di attesa ha un significato se contemporaneamente si danno alcuni incentivi per ristrutturare l'azienda. Altrimenti, si stabilisce all'infinito un sussidio di disoccupazione, che è contrario allo spirito di questo disegno di legge. Sono pertanto, due elementi di uno stesso quadro politico, entrambi indispensabili affinché questo possa andare avanti.

Posso concordare con chi ha detto che le modalità sono affidate ad una certa discrezionalità, e proprio per questo, a nome del Governo, sono pronto ad accettare un ordine del giorno in materia.

Voglio rilevare che, se ha una giustificazione l'articolo 9, anche il terzo comma, particolarmente discusso, ha una propria giustificazione. Vorrei anche far rilevare che, mentre il decreto di cui al primo comma è emanato dal ministero dell'industria e commercio, nel terzo comma è previsto un decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale. Questa diversità non è senza significato, in quanto, mentre nel primo caso si prevede un intervento che riguarda una ristrutturazione industriale, in cui sono preminenti i fattori industriali e economici, nel secondo caso deve essere preminente il carattere dell'occupazione

operaia: cioè, vi deve essere una situazione particolarmente drammatica, più che dal punto di vista economico, da quello occupazionale, per cui il provvedimento prende in considerazione casi veramente eccezionali, particolarmente valutati.

Prego, pertanto, la Commissione di voler valutare i motivi di urgenza che hanno legittimato la presentazione di questo provvedimento, come ha già fatto il Senato, di tenere conto delle diverse situazioni che stanno precipitando, e che necessitano di un intervento urgente, e di approvare l'articolo 9, con le garanzie che si potranno vedere meglio in seguito, nel testo già approvato dal Senato, in modo che il provvedimento possa concludere rapidamente il suo iter e si possa provvedere a regolare la materia.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 9. Come è stato richiesto, porrò in votazione tale articolo per divisione.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 9.

(È approvato).

DELLA BRIOTTA. Dichiaro l'astensione del mio gruppo sul secondo comma.

GRAMEGNA. Anche il mio gruppo si asterrà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 9.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 9.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 9.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 10.

Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti da concedersi in applicazione del precedente arti-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1972

colo 9, sono autorizzati i seguenti limiti di spesa:

lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1972;

lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1973;

lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1974;

lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1975.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11 al quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 11.

All'onere derivante dall'applicazione dello articolo 9 della presente legge, nell'anno finanziario 1972, si fa fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

GRAMEGNA. Il nostro gruppo si asterrà dalla votazione su questo articolo.

TREMAGLIA. Nell'esprimere il voto favorevole del mio gruppo all'approvazione del disegno di legge n. 632, vorrei soffermarmi su alcune considerazioni di carattere generale. Innanzitutto, devo osservare che abbiamo già votato, mi sembra, nove decreti-legge presentati dal Governo Andreotti, mentre ci è stato sottoposto un disegno di legge, e non un decreto, proprio per un argomento dichiarato urgente e, secondo noi, di indubbio carattere eccezionale.

Si è già detto che la Cassa integrazione è l'anticamera della disoccupazione, e per questo a noi pare che una situazione del genere avrebbe richiesto un decreto-legge: ma un Governo semiprovisorio e contraddittorio può giungere anche a queste stranezze legislative.

La crisi del Parlamento, di fronte alla quale ci troviamo, è stata sottolineata anche dal collega de Vidovich nel corso della discussione sulle linee generali: tale crisi, prevedibile e prevista, e certamente non nata oggi, è il frutto di tanti anni di malgoverno in cui la politica di sostegno non è esistita, e quella di intervento è stata indubbiamente insufficiente. Durante questi anni, non si è operata una sensibilizzazione intorno a quei problemi di carattere economico e sociale che pure dove-

vano trovare riscontro in un Governo cosiddetto « sociale », come quello di centro-sinistra. E ciò è tanto vero, che il Ministro stesso ci è venuto a parlare dell'insufficienza delle leggi precedenti, e in particolare della legge n. 1115, dicendoci che in essa erano contenute delle provvidenze limitate, insufficienti, in quanto riferibili a un solo settore della crisi, che si andava invece espandendo.

La discussione svoltasi sul disegno di legge in esame è stata, secondo noi, molto interessante, soprattutto per quanto riguarda gli interventi del nostro Presidente, che, come relatore, si è fatto interprete delle preoccupazioni di tutti i componenti della Commissione, o della maggioranza di essa. La discussione si è anche incentrata sul carattere di essenzialità della legge, per vedere se si ponessero dei termini di incentivazione e di disincentivazione, e sono stati verificati, per così dire, i termini dell'attuale crisi economica.

A proposito dell'articolo 9, sono emerse le nostre comuni preoccupazioni circa la possibilità di effettuare degli autentici controlli. Ci è stata fatta presente la fretta di approvare il presente provvedimento: fretta che sempre ci viene ricordata quando trattiamo problemi di così notevole rilevanza. Il discorso da fare verte non solo sulle preoccupazioni relative alla disoccupazione o al disimpiego, ma anche sulla politica dell'occupazione; nell'ambito di quest'ultima, è indubbiamente insufficiente — perché a sé stante — il discorso intorno alla Cassa integrazione, che non risolve quello più generale dell'occupazione. E ciò è tanto vero, che lo stesso ministro si è lasciato sfuggire, parlando di questo provvedimento, che esso riguarda solo il disimpiego.

Le preoccupazioni per il Mezzogiorno, per l'incentivazione nel nord, gli sgravi e le agevolazioni tributarie e fiscali conferiscono ovviamente una dimensione tanto ampia a un provvedimento, che occorrerebbe un maggiore approfondimento. Il Governo ci viene a dire che a ottobre, alla ripresa dei lavori, si formulerà un quadro organico per quanto riguarda gli argomenti oggi in discussione: ma è possibile che un discorso del genere debba essere ripetuto ogni volta che si approva una legge? Se poi veramente il Governo riuscisse a presentarci a ottobre questo quadro, dovremmo riconoscergli dei poteri miracolosi, tante sono le cose che allora si dovranno fare, semprché non si debba anche ricostituire un nuovo Governo.

In relazione alle discriminazioni che tante volte si cerca di fare, vorrei a questo punto osservare l'atteggiamento e la responsabilità

assunti a proposito di questo provvedimento dal Movimento sociale italiano-destra nazionale: ho infatti il dovere di far osservare che questa mattina il nostro gruppo ha avuto un peso determinante circa l'approvazione dell'articolo 9: si sono avuti infatti prima 19 voti contro 16 (ricordo che noi siamo qui in quattro) e poi 21 contro 14: si tratta di un rapporto tale da far chiaramente comprendere che, se non ci fosse stato il nostro voto determinante, l'articolo 9 non sarebbe stato approvato. A questo nostro impegno e responsabilità fa riscontro l'atteggiamento di netta, marcata opposizione della sinistra democristiana, che si è manifestato anche in questo caso. E allora io dico che questa democrazia cristiana deve finalmente decidere se i nostri sono voti inquinati e inquinanti: in questa sede ha tutte le occasioni di respingerli, anche. Questa che io intendo fare è una dichiarazione precisa, è un discorso di responsabilità.

Detto questo, voglio aggiungere che mi auguro che il Governo, nell'applicazione di questa legge, voglia tener conto degli ordini del giorno e delle raccomandazioni che gli sono state fatte in questa sede.

Lo spirito con il quale noi ci apprestiamo ad approvare questa legge è quello che si ricollega alla sostanza degli interventi egregiamente svolti dal nostro Presidente, e noi ci auguriamo che proprio attraverso i controlli e la vigilanza cui si è qui fatto riferimento possa essere conferito al provvedimento un carattere veramente sostanziale, che è, sì, incentivo, ma anche speranza che venga fatta — e seriamente — una politica dell'occupazione.

RUSSO QUIRINO. I rappresentanti del partito socialdemocratico dichiarano di essersi assentati in occasione della votazione degli articoli per l'atteggiamento contrario tenuto da due commissari facenti parte del gruppo della democrazia cristiana. A nome del mio partito, confermo che non siamo disposti a tollerare defezioni della maggioranza, e sollecitiamo i Presidenti dei gruppi di maggioranza, e in particolare il Presidente del gruppo democratico cristiano, ad assicurare quella disciplina democratica indispensabile al funzionamento politico della maggioranza stessa.

I rappresentanti socialdemocratici, pur avendo avanzato riserve sull'applicazione dell'articolo 9, avevano aderito all'invito del Governo, dopo che erano state date assicurazioni circa l'uso dello strumento legislativo, nel senso che esso non si sarebbe tradotto in un danno per l'occupazione operaia nel Mezzogiorno.

Il rappresentante del PSDI, con le riserve e le osservazioni fatte, dichiarano che voteranno a favore del provvedimento.

NOBERASCO. Desidero a mia volta dichiarare che la nostra astensione è motivata dal fatto che il provvedimento non è stato finalizzato a quegli obiettivi di sviluppo economico programmato per il quale il nostro gruppo è più che disponibile ad esaminare interventi di qualsiasi natura, anche quelli diretti all'incentivazione delle imprese, purché si tratti di imprese che siano disposte ad uniformarsi ai programmi previsti.

Vorrei infine far rilevare che nelle trasmissioni di questa mattina, la RAI-TV, nel dare notizia dei lavori parlamentari, ha completamente ignorato l'attività della nostra Commissione, pur essendo noi occupati su problemi che riguardano tanto da vicino milioni di lavoratori dell'industria e delle campagne.

PRESIDENTE. Ho anche io avuto modo di constatare questa trascuratezza della RAI-TV, onorevole Noberasco, e interesserò alla cosa il Presidente della Camera.

BIANCHI FORTUNATO. La mia dichiarazione di voto diventa indispensabile dopo quanto ha detto il collega socialdemocratico Quirino Russo. Intendo ribadire che il gruppo democristiano è favorevole al provvedimento, in tutte le sue norme. Non posso quindi accettare le asserzioni che sono state fatte a proposito di un mancato rispetto da parte del gruppo democristiano degli accordi intervenuti nell'ambito della maggioranza. Abbiamo visto due colleghi assumere posizioni che non condivido, e che anzi condanno. Nel medesimo tempo, intendo riaffermare che, se anche i colleghi del PSDI fossero stati presenti nel momento della votazione, i voti della maggioranza sarebbero stati sufficienti a consentire da soli l'approvazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo di cui ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Bonalumi, Borra, Ianniello, Vincenzo Mancini e Tina Anselmi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione Lavoro,

nell'approvare la legge n. 632 recante modifiche e integrazioni alla legge 5 novembre

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1972

1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione, sottolinea la positività di un salario garantito a tempo indeterminato a lavoratori dipendenti da industrie in difficoltà o in fase di ristrutturazione e riorganizzazione.

Nel ravvisare i pericoli di una applicazione non in sintonia con lo spirito e i contenuti della legge,

invita il Governo

ad una severa vigilanza, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 9 dove si prevedono facilitazioni tributarie e creditizie alle aziende che hanno lavoratori in cassa integrazione. In questa azione si ritiene di particolare importanza l'apporto delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Impegna quindi il Governo affinché anche nell'applicazione dell'articolo 9 su modalità che saranno determinate dal Ministero dell'industria venga predisposto una regolamentazione così come prevista dalla legge 1101.

(0/632/1/13)

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Bonalumi ed altri.

PRESIDENTE. Onorevole Bonalumi, insiste per la votazione ?

BONALUMI. Sì, signor Presidente.

GRAMEGNA. Il nostro gruppo si astiene dalla votazione perché con il nostro emendamento all'articolo 9 avevamo proposto una soluzione diversa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Bonalumi ed altri.

(È approvato).

Gli onorevoli Bianchi Fortunato, Bianco, Ianniello e Filippo Micheli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione Lavoro,

impegna il Governo,

alla ripresa dei lavori autunnali, a riferire sui criteri con cui si intende dare applicazione all'articolo 9 del disegno di legge in materia di integrazione salariale relativo alle provvidenze a favore di aziende di cui siano previste la riorganizzazione, la ristrutturazione o la conversione, e sui modi in cui intende conciliare tali provvedimenti di carattere congiunturale

con quelli necessari per affrontare i problemi strutturali dell'economia italiana, con particolare riferimento al Mezzogiorno.

(0/632/2/13)

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto questo ordine del giorno, facendo presente che, poiché alla ripresa autunnale dei nostri lavori dovremo integrare questo disegno di legge con altri provvedimenti, potremo cogliere l'occasione per sodisfare l'impegno che oggi assumiamo.

PRESIDENTE. Onorevole Fortunato Bianchi, insiste per la votazione ?

BIANCHI FORTUNATO. Sì, signor Presidente.

GRAMEGNA. Il nostro gruppo si astiene perché non ha fiducia nel rispetto degli impegni assunti da questo Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Bianchi Fortunato ed altri.

(È approvato).

Gli onorevoli Tremaglia, Aloï, de Vidovich e Tassi, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione Lavoro,

considerato il grave stato di disagio in cui versano i nostri connazionali emigrati,

impegna il Governo,

a provvedere con apposite disposizioni in materia, al collocamento preferenziale dei lavoratori italiani all'estero, rimpatriati a seguito di licenziamento.

(0/632/3/13)

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, insiste per la votazione ?

TREMAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Tremaglia ed altri.

(È approvato).

Gli onorevoli Pisicchio, Fortunato Bianchi, Pezzati, Lobianco, Monti Maurizio, Bianco, Mazzola, Bodrito, Ianniello, Cuminetti, Vin-

cenzo Mancini, Nucci, Armato, Pumilia, Borra, Tina Anselmi e Ines Boffardi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione Lavoro,

in presenza della delicata situazione in cui vengono a trovarsi i lavoratori emigrati, costretti a rimpatriare per effetto della perdita del posto di lavoro,

invita il Governo

a predisporre idonei provvedimenti atti ad assicurare il collocamento preferenziale dei predetti lavoratori, possibilmente nelle aree di provenienza, raccogliendo così i voti unanimi scaturiti dal dibattito sul disegno di legge n. 632. (0/632/4/13)

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Onorevole Pisicchio, insiste per la votazione?

PISICCHIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Pisicchio ed altri.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli (Approvato dal Senato) (652).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli », già approvato dal Senato.

Comunico ai colleghi che le Commissioni IV, V e XI hanno espresso parere favorevole.

Desidero ora brevemente illustrare la ragione che mi hanno indotto ad assumere il compito di riferire personalmente, non solo sul provvedimento di cui abbiamo appena concluso l'esame, ma anche sul disegno di legge n. 652. I provvedimenti sono stati trasmessi alla nostra Commissione dalla Commissione lavoro del Senato in termini di eccezionale urgenza (che io tra l'altro mi auguro non debbano riproporsi in altri casi): di conseguenza, ho vo-

luto evitare di proposito ai colleghi la fatica di dover preparare una relazione con così scarso tempo a disposizione.

POCHETTI. Signor Presidente, noi apprezziamo moltissimo il fatto che ella abbia voluto assumersi questo oneroso compito, ma dobbiamo ugualmente sollevare una questione procedurale. A norma del Regolamento, infatti, il Presidente di Commissione può assumere la veste di relatore solo per provvedimenti di cui sia prevista la discussione in sede referente, e non in sede legislativa: noi siamo dell'avviso, quindi, che questa esplicita norma intenda precludere al Presidente di svolgere relazioni sui provvedimenti esaminati in sede deliberante, perché il Presidente deve essere al di sopra delle parti. Siamo in presenza, quindi, di una deroga al Regolamento, che noi intendiamo sottolineare affinché non debba più verificarsi.

PRESIDENTE. Come ella ha giustamente rilevato, onorevole Pochetti, in sede referente la relazione sui progetti di legge è svolta dal Presidente o da un componente della Commissione da questi designato. Tuttavia, le faccio notare che, se è vero che nulla è espressamente detto dal Regolamento per la sede legislativa, mi sembra che nel silenzio del Regolamento non si debba intendere preclusa la possibilità che il Presidente di una Commissione funga da relatore anche in questo caso. Del resto, in altre Commissioni, ed in numerosi casi, i Presidenti hanno riferito su provvedimenti iscritti all'ordine del giorno in sede legislativa: esistendo, quindi, numerosi precedenti, ho creduto di poter svolgere per la ragione illustrata la relazione sui provvedimenti che oggi sono al nostro esame.

Passando al merito del disegno di legge, desidero esprimere la mia soddisfazione per il fatto che il testo in esame, sia pure ulteriormente perfezionabile, avvia a soluzione due problemi da lungo tempo sollevati da una delle categorie di lavoratori agricoli più trascurata: cioè quella dei braccianti e dei salariati. Mi riferisco al problema della parificazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali e a quello dell'estensione delle integrazioni salariali a favore dei lavoratori agricoli.

E con soddisfazione che vediamo raggiunto questo traguardo di parità circa l'assistenza mutualistica, la disciplina infortunistica ed anche l'estensione dei benefici dell'integrazione salariale. Se, da un lato, si deve essere soddisfatti per gli obiettivi così raggiunti, però non si può non rilevare come, purtroppo, nel dise-

gno di legge manchino alcune norme a sostegno dell'attività agricola.

Da più parti sono state richiamate le difficoltà in cui si dibatte l'economia agricola del nostro paese, per ragioni strutturali, per ragioni di politica economica e per altre che non ritengo opportuno in questa sede ricordare.

Come già detto, avrei visto con particolare favore in questo provvedimento delle norme a sostegno dell'attività agricola; la quale — è vero — deve sostenersi in proprio attraverso l'estensione delle forme di cooperazione, ma è anche vero che deve trovare nell'intervento pubblico una garanzia sia dei prezzi sia della economicità della conduzione di determinati tipi di aziende.

La mancanza di norme a sostegno dell'attività imprenditoriale agricola rende il disegno di legge, anche se rispettabile, sostanzialmente un provvedimento di carattere assistenziale, che, comunque, è stato giustamente invocato da molto tempo dalle organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda il raggiunto obiettivo della parità, si deve constatare con soddisfazione come questo provvedimento si inserisca nella trattativa che si è svolta recentemente, e che è ancora aperta, in ordine al rinnovo dei contratti di lavoro in agricoltura.

Proprio in questi giorni dovrebbe riprendere la trattativa, recentemente interrotta, ed io ritengo che il provvedimento al nostro esame potrebbe costituire una utile spinta per facilitare la conclusione dei contratti di lavoro, invocata dalle categorie bracciantili del nostro paese.

Quindi, il disegno di legge soddisfa due esigenze: quella di favorire la composizione di una vertenza contrattuale la cui conclusione era legata anche alla realizzazione di questi obiettivi, e nello stesso tempo quella di dare soddisfazione alle categorie agricole, nel loro lungo cammino iniziatosi molti anni or sono.

Ognuno di noi ricorda come, in passato, la differenza di trattamento fra le varie categorie riguardasse tutte le norme circa l'assistenza mutualistica, gli assegni familiari, il campo infortunistico, quello mutualistico e quello delle pensioni.

A questo proposito, vorrei ricordare la questione della integrazione salariale, che fu posta nel lontano 1959-1960 dalle federazioni agricole; in quella occasione, io stesso ebbi l'onore e il piacere di farmi presentatore di un progetto di legge sull'argomento.

Il fenomeno più interessante, e che riguarda particolarmente le zone dell'Italia settentrionale, è stato il graduale calo, contraria-

mente alle previsioni generali, del lavoro salariato fisso, che è andato via via trasformandosi in un rapporto a tempo indeterminato. Lo stesso lavoratore mostra la tendenza a preferire una occupazione giornaliera meglio retribuita che non un rapporto contrattuale annuo.

Sono prevalentemente contratti a tempo indeterminato quelli che si stabiliscono nell'Italia settentrionale; viceversa, sono contratti a tempo determinato, che si svolgono normalmente con una durata che dà luogo a classificazioni diverse a seconda che siano stabiliti per più di 150 giorni o per una durata inferiore, quelli che si stabiliscono nell'Italia meridionale.

A questi due tipi di contratto di lavoro sovrviene oggi questo provvedimento, con una forma di integrazione salariale, anche se va rilevata una certa differenziazione nel trattamento.

Il provvedimento al nostro esame prevede la costituzione di una Cassa per l'integrazione dei salari, con possibilità di accesso, a domanda, da parte delle imprese, in sede provinciale, per le giornate di lavoro in cui, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore e del lavoratore, sia stata impossibile la prestazione di lavoro. Quindi, è prevista la possibilità di accesso alla Cassa per l'integrazione dei salari per le giornate residue oltre un certo numero-base, che il provvedimento indica in 180 giornate di lavoro; contemporaneamente, è stata estesa la possibilità di accedere alla Cassa per l'integrazione dei salari anche ai lavoratori che hanno contratti a tempo determinato.

Sono convinto che la normativa che andiamo a stabilire sia perfettibile nel tempo; comunque oggi siamo in presenza di una legge che, sia pure di prima istituzione, ci pone nella condizione di poter assicurare la concessione di un beneficio da molte parti invocato.

Per concludere, vorrei dire che questa parificazione dei trattamenti, anche se lascia aperti alcuni problemi, rappresenta senza dubbio un passo avanti; per cui, mentre esprimo il mio favore al disegno di legge nel testo che ha trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, non posso fare altro che plaudire a questa realizzazione che le categorie interessate hanno conquistato con le loro lotte.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PISICCHIO. Mentre parlava il relatore, pensavo che non si poteva fare miglior scelta affidando la relazione all'onorevole Zanibelli, che è stato uno dei protagonisti della lotta a

favore dei lavoratori agricoli per tantissimi anni. Ricordo le tappe di questa lunga battaglia per ottenere l'indennità di disoccupazione, le case ai contadini e così via.

È chiaro che il disegno di legge poteva essere più soddisfacente, tenendo conto — come sottolineava lo stesso relatore — che sussistono ancora delle disparità; e con l'onorevole Ianniello avevo anzi presentato una proposta di legge con cui molte sperequazioni sarebbero state eliminate.

Oggi, finalmente, i lavoratori della terra hanno ottenuto la parità per cui si sentono uguali agli operai dell'industria, ed i sindacati vedono coronate dal successo le lotte fin qui sostenute.

Resta la questione dei contratti: spero al riguardo che gli incontri che hanno luogo in questi giorni possano sortire buon esito. Tuttavia, permane il delicato problema della disoccupazione nel Mezzogiorno, e anche se si possono fare buone leggi, rimane il fenomeno dell'emigrazione.

Con l'onorevole Ianniello abbiamo predisposti degli emendamenti che pensiamo di presentare per migliorare la legge; durante la discussione vedremo quale potrà essere il sistema più congruo per perfezionare questa ulteriore conquista dei lavoratori.

TASSI. Desidero proporre, a nome del mio gruppo, una modifica agli articoli 11 e 14, che per altro non comporta alcuna spesa: si parla, in tali norme di tre rappresentanti, mentre noi riteniamo che le confederazioni sindacali siano quattro. Pertanto, chiediamo che sia estesa da tre a quattro la rappresentanza dei lavoratori prevista negli articoli 11 e 14. La questione è importante perché, se non si attuasse la modifica proposta, si correrebbe il rischio di contravvenire al disposto dell'articolo 3 della Costituzione, che sancisce la parità dei cittadini di fronte alla legge: e l'approvazione di una legge incostituzionale può provocare un ricorso alla Corte costituzionale che ritarderebbe l'applicazione della legge stessa.

IANNIELLO. Vorrei aggiungere brevi considerazioni a quanto hanno detto l'onorevole relatore e l'onorevole Pisicchio.

Mi associo al plauso ed al consenso per l'iniziativa, che accoglie le istanze largamente portate avanti dalla categoria e dalle organizzazioni sindacali che la rappresentano.

La Presidenza mi permetterà di esprimere una perplessità perché normalmente ai disegni

di legge sono abbinate le proposte d'iniziativa parlamentare sulla stessa materia: in questo caso ciò non si è fatto per una proposta già presentata nella scorsa legislatura ed ora ripresentata. Comprendo che causa di quanto è avvenuto può essere stata l'urgenza di discutere l'attuale progetto. Ciò non toglie tuttavia il merito di avere fatto raggiungere con questo provvedimento la parità assistenziale alla categoria dei braccianti rispetto alle altre: ad una categoria, cioè, che è fra le più mortificate della nostra società.

Qualche preoccupazione riguarda — e avevamo predisposto in proposito degli emendamenti — l'estensione della Cassa integrazione guadagni ai lavoratori dell'agricoltura. Questa estensione doveva scaturire già da una delega conferita al Governo — poi non più utilizzata nella precedente legislatura — che prevedeva trattative con le organizzazioni sindacali; le quali trattative si erano concluse con un accordo contenente aspetti che non sono stati riportati nel disegno di legge.

E soprattutto su questi aspetti che mi soffermerò brevemente, perché ritengo che meritino una maggiore considerazione da parte del Governo. Anche se non fosse possibile accogliere i miei rilievi, in questa sede, a causa della brevità del tempo a disposizione, sarebbe necessario che essi avessero una loro estrinsecazione in prospettiva da parte del Governo, o dando corso alle iniziative parlamentari che sono state assunte o presentando un ulteriore disegno di legge.

Uno dei punti sui quali mantengo la mia perplessità riguarda la durata della Cassa per l'integrazione dei salari, che per le categorie a tempo determinato limitiamo ad appena 90 giorni l'anno, che non corrispondono al limite massimo di 150 giorni previsto dagli accordi tra Governo e sindacati.

Inoltre, vi è il problema della misura dell'integrazione dei guadagni, misura che rimane diversa per lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato. Infatti, a questi ultimi vengono riconosciuti i due terzi del salario medio, mentre per i primi è riconosciuto il 60 per cento della retribuzione. Gli accordi tra sindacati e Governo, proprio in considerazione del basso salario medio per giornata versato alle categorie del settore, avevano previsto l'erogazione dell'80 per cento della retribuzione, percentuale unica per tutte le categorie di braccianti. Tale percentuale con la legge n. 1115 è stata estesa alle categorie del settore dell'industria.

La terza ed ultima considerazione riguarda la composizione del comitato speciale che do-

vrebbe sovrintendere alla gestione dell'istituenda cassa. Noi veniamo meno ad un principio ormai attuato nella realtà: e cioè a quello di dare alle organizzazioni o alle rappresentanze dei lavoratori dipendenti la maggioranza relativa nella composizione di questo organo; in questo provvedimento riproduciamo il vecchio sistema di rappresentanza esistente negli altri istituti di carattere previdenziale, come l'INPS. Prevediamo solamente tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti espressi dalle tre maggiori organizzazioni, mentre le organizzazioni sindacali avevano concordato che la rappresentanza dovesse essere portata ad 11 elementi. So che nella composizione prevista dal Governo non è contemplata la partecipazione con voto deliberante del direttore generale dell'INPS, come non è prevista la partecipazione del direttore generale dello SCAU, ma, anche con questa considerazione, è chiaro che la rappresentanza dei lavoratori dipendenti avrebbe dovuto essere portata a 9 elementi, non ridotta a 3 come è previsto nel disegno di legge.

Vi è poi il problema della partecipazione del direttore dello SCAU al consiglio di amministrazione, almeno allo stesso titolo cui vi partecipa il direttore generale dell'INPS; a quest'ultimo, od al suo rappresentante, è stata data la facoltà di intervenire con voto consultivo, mentre si è esclusa la partecipazione del direttore generale dello SCAU, che pure ha un ruolo più determinante, in quanto l'INPS è solo l'organo erogatore, mentre lo SCAU è l'organo di vigilanza delle norme contenute nel disegno di legge.

Il Governo mi ha preannunciato la disponibilità all'accoglimento di un ordine del giorno, che presenterò alla Presidenza; pertanto non insisterò sugli emendamenti, preparati con l'onorevole Pisicchio, che tendevano a sbloccare questa situazione, convinto che il Governo darà seguito a questi rilievi o con la presentazione di un nuovo disegno di legge o con l'assenso alle iniziative parlamentari già prese e tuttora pendenti dinanzi al Parlamento.

ALDROVANDI. Anche se il provvedimento in esame presenta qualche lacuna (e per questo motivo abbiamo proposto alcuni emendamenti), siamo d'accordo sulla sostanza delle norme. Infatti, si riconosce dopo lungo tempo il principio della parità previdenziale per queste categorie di lavoratori. Come giustamente ha detto il Presidente, ciò rappresenta il coronamento dei sacrifici e delle lotte, spesso aspre e talvolta culminanti in tragedia, da

tanti anni sostenuti da questi lavoratori, che sono i più poveri del nostro paese.

Inoltre, questo disegno di legge contribuirà a dare esito favorevole alla lotta sostenuta dai lavoratori braccianti per il loro contratto nazionale e consentirà di avviarcì verso il salario annuo garantito per questi lavoratori, che ne hanno più bisogno di altri.

Per questi motivi siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento. Gli emendamenti che abbiamo presentato hanno lo scopo di togliere le lacune esistenti e di non rinviare a domani quello che è possibile fare oggi.

DELLA BRIOTTA. Dichiaro che daremo il nostro voto favorevole a questo disegno di legge che rappresenta una grande conquista del mondo sindacale, poiché si inserisce nella tendenza a raggiungere la parità di diritti previdenziali e mutualistici per tutti i lavoratori. Siamo tuttavia consapevoli che ancora molto resta da fare per arrivare alla parificazione del reddito di lavoro tra settore agricolo, e quelli industriale e delle attività terziarie. Sappiamo che il mondo agricolo ha ancora parecchi ed importanti problemi da risolvere; comunque, i miglioramenti contenuti in questo provvedimento consentiranno di ridurre il divario esistente attualmente e permetteranno al movimento contadino di porre altri obiettivi da raggiungere in futuro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Come relatore, desidero ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti e che sostanzialmente hanno approvato la mia relazione e hanno dichiarato il loro consenso sul disegno di legge. Da alcuni sono state chieste delle modifiche immediate o per il futuro. Ciò permette di dire che questo provvedimento viene considerato buono, ma suscettibile di essere perfezionato nel tempo quando avremo constatato gli effetti della sua applicazione.

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla discussione e che hanno sottolineato l'importanza di questo disegno di legge.

Il provvedimento, per il quale sono stati stanziati oltre 90 miliardi, è molto atteso. Data appunto l'urgenza della situazione, chiedo agli onorevoli colleghi di trasformare in ordini del giorno i loro emendamenti, in modo da evitare il pericolo di un rinvio del provvedimento stesso ad altra sede.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1972

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, salariati fissi e obbligati, gionalieri di campagna ed assimilati, partecipanti e piccoli coloni, è determinata nella misura del cinquanta per cento delle rispettive retribuzioni giornaliera.

Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennità giornaliera è determinata nella misura dei due terzi della retribuzione.

L'indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalità in vigore per gli operai dell'industria.

I commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, sono abrogati.

Gli onorevoli Gramagna e Aldrovandi hanno presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sostituire le parole: « L'indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia », *con le altre:* « L'indennità giornaliera è corrisposta dal primo giorno di malattia, a condizione che questa abbia una durata superiore a tre giorni ».

GRAMAGNA. Colgo l'occasione per illustrare questo e implicitamente anche gli altri emendamenti da noi proposti.

Debo dire, innanzitutto, che vedo con soddisfazione giungere in porto un provvedimento largamente atteso e per il quale si sono battuti centinaia di migliaia di lavoratori.

Il provvedimento, mentre da un lato soddisfa alcune esigenze dei lavoratori, dall'altro presenta ancora alcuni aspetti che sono per noi preoccupanti, specie se si tiene conto della situazione in cui versa il mondo agricolo nel Mezzogiorno. Nel dichiararci favorevoli all'approvazione del provvedimento stesso, abbiamo voluto ripresentare qui gli emendamenti che già erano stati presentati al Senato, con la speranza che la Commissione li accolga, al fine di colmare le lacune maggiori; naturalmente, ci impegniamo fin da ora a portare avanti la nostra battaglia nel caso in cui il provvedimento dovesse passare senza questi miglioramenti.

Quanto all'emendamento in esame, la finalità emerge chiaramente dal suo stesso testo.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda questo e gli altri emendamenti presentati dal gruppo

comunista, debbo dire che, per le stesse ragioni che sono state espresse al Senato, il mio parere è contrario.

In riferimento, poi, agli emendamenti presentati agli articoli 11 e 14 dal gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, debbo anticipare il mio parere negativo sugli emendamenti; spero però che il Governo voglia raccogliere come raccomandazioni la sostanza contenuta negli stessi emendamenti.

TREMAGLIA. Desidero prendere la parola non tanto per illustrare i nostri emendamenti (mi pare infatti che quanto esposto dal Presidente sia in armonia con la nostra richiesta) quanto per fare un esplicito riferimento ai rappresentanti sindacali delle confederazioni nazionali presenti nel CNEL. L'articolo 27 della legge n. 153 del 1969 stabilisce che del consiglio d'amministrazione saranno chiamati a far parte, oltre al Presidente dell'istituto, alcuni rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL. Ella, signor ministro, ha invitato la Commissione a non apportare modifiche al testo pervenuto dal Senato al fine di poter giungere ad una sollecita approvazione del progetto di legge che ella considera urgentissimo: a nome del mio gruppo, io debbo dichiarare che i nostri emendamenti saranno ritirati, se sarà accettato un nostro ordine del giorno con il quale intendiamo impegnare il Governo a tenere presenti ed a far rispettare i criteri già sanciti dal nostro ordinamento.

In particolare, con riferimento alle proposte di modifica da noi avanzate, vorrei ricevere dei chiarimenti circa la dizione relativa ai tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. A nostro avviso tale disposizione non potrà che generare confusione (e riteniamo sia stata preordinata appositamente a tal fine).

In conclusione, quindi, noi siamo del parere che esistano due possibilità: o si avvia un certo colloquio allo scopo di elaborare una formula tale da non pregiudicare la sollecita approvazione del provvedimento; oppure saremo costretti ad insistere sui nostri emendamenti. Chiedo quindi alla Presidenza di rinviare la votazione delle proposte di modifica relative agli articoli 11 e 14 al fine di concordare nel frattempo un testo in ordine al rispetto dei criteri già stabiliti.

COPPO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Sugli emendamenti presentati esprimo parere contrario per le stesse ragioni

già illustrate in sede di discussione del testo al Senato, dove le proposte di modifica in oggetto erano già state presentate.

Per quanto riguarda il problema particolare della rappresentanza, il Governo non ha contrarietà alcuna ad adottare in materia una ampia consultazione con tutte le organizzazioni sindacali; né ha difficoltà sul fatto che in sede locale le scelte in merito possono differire dalle scelte effettuate in sede nazionale, purché, però, in sede locale si dia conto delle varie situazioni. Tenderei, inoltre, ad evitare una obbligatoria colleganza tra i rappresentanti facenti parte del comitato centrale e quelli presenti nel comitato locale.

TRETAGLIA. Questa non è una soluzione.

COPPO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La soluzione da lei desiderata potrebbe essere pienamente fornita solo dall'approvazione degli emendamenti. Comunque, sono disposto ad accettare la raccomandazione che per l'avvenire si tengano presenti le indicazioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

PRESIDENTE. L'onorevole Gramegna insiste per la votazione dell'emendamento all'articolo 1 ?

GRAMEGNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gramegna ed altri.

(È respinto).

Pongo quindi in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho in precedenza dato lettura.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 2, 3 e 4, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Le prestazioni sanitarie di malattia per i lavoratori agricoli di cui all'articolo 1 della presente legge sono corrisposte negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria.

Nel caso di cessazione dal lavoro il diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche, negli stessi limiti temporali previsti per i lavoratori dell'industria, decorre dal giorno successivo alla data di cancellazione dagli elenchi anagrafici.

La certificazione d'urgenza per l'ammissione del lavoratore alle prestazioni di malattia di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, è rilasciata dalla sezione di collocamento competente per territorio, che invia simultaneamente copia all'ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati.

(È approvato).

ART. 3.

L'indennità di cui al precedente articolo 1 è determinata sulla base della retribuzione fissata secondo le modalità di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Per i salariati fissi l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, della contingenza, delle indennità in natura e fisse, è costituito dalla media della retribuzione prevista per ciascuna qualifica dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente.

Per i giornalieri di campagna l'ammontare della retribuzione, comprensiva del salario base, contingenza, terzo elemento ed altre indennità fisse, è costituito dalla media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno. La media tra le retribuzioni delle diverse qualifiche è determinata dividendo per sei il totale costituito dalla somma del salario previsto per il lavoratore comune, del doppio del salario previsto per il lavoratore qualificato, nonché del triplo del salario previsto per il lavoratore specializzato.

La retribuzione come sopra stabilita è valida anche per la determinazione della indennità giornaliera in maternità di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

È abrogato il sesto comma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Per i lavoratori agricoli compartecipanti e piccoli coloni l'ammontare della retribuzione media è stabilita in misura pari a quella di cui al terzo comma.

Fino alla emanazione dei relativi decreti ministeriali è stabilita una retribuzione media di lire 3.250 giornaliera.

(È approvato).

ART. 4.

Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono aboliti i limiti minimo e massimo di età previsti per

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1972

i lavoratori agricoli dall'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione medesima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Il grado di inabilità permanente, assoluta o parziale, previsto dalle norme contenute nel titolo secondo del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è fissato in misura superiore al 10 per cento, ai fini della corrispondenza della rendita in caso di infortunio sul lavoro in agricoltura.

Gli onorevoli Gramegna, Di Puccio, Pochetti, Di Giulio, Biamonte, Aldrovandi, Garbi, Sgarbi Bompani Luciana, Miceli, Furia, Baccalini, Zoppetti e Noberasco, hanno presentato il seguente emendamento:

Premettere i seguenti commi:

« L'indennità giornaliera per inabilità temporanea, di cui al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è pari, qualsiasi sia l'età del lavoratore, al 60 per cento della retribuzione del lavoratore agricolo.

Ove la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i 90 giorni anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera, qualsiasi sia l'età del lavoratore, è elevata, a decorrere dal 91° giorno, al 75 per cento della retribuzione del lavoratore agricolo.

Per retribuzione s'intende quella stessa che è presa a base a norma degli articoli precedenti della presente legge per il calcolo delle indennità giornaliere di malattia e di maternità ».

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo di cui ho precedentemente dato lettura.

(È approvato).

Poiché dagli articoli dal 6 al 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò diret-

tamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

Ai lavoratori agricoli con qualifica di giornalieri di campagna ed assimilati, ivi compresi i compartecipanti ed i piccoli coloni, spettano gli assegni familiari anche per le giornate di ferie e festività nazionali ed infrasettimanali in relazione al periodo per il quale per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione per ferie e per le festività suddette.

(È approvato).

ART. 7.

La misura del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è modificata in lire 92 per ogni giornata di lavoro di uomo o donna e in lire 89 per ogni giornata di lavoro di ragazzo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, una somma da prelevarsi dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura corrispondente allo 0,10 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per l'assicurazione predetta. Detta somma sarà versata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che provvederà a ripartirla con le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano secondo criteri da stabilirsi con una convenzione che tenga conto del numero degli iscritti a ciascun Ente. Detta convenzione è soggetta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

ART. 8.

Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'articolo 3. Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno.

Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa Cassa unica.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1972

Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda.

(È approvato).

ART. 9.

Il trattamento sostitutivo non è dovuto per le assenze che non comportino retribuzione nonché per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedicano ad altre attività remunerate.

Il trattamento stesso non è dovuto agli assunti o mantenuti in soprannumero rispetto alle esigenze dell'impresa.

(È approvato).

ART. 10.

Per provvedere alla corresponsione del trattamento di cui all'articolo 8, è istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una « Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

Sovraintende alla Cassa un Comitato speciale, presieduto dal Presidente dell'INPS o, in sua vece o impedimento, dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:

1) il direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale, il direttore generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro agricolo e tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti.

Per i membri suindicati possono essere nominati i rispettivi supplenti.

Il direttore generale dell'INPS o, in sua vece, uno dei vice direttori generali dallo stesso annualmente designato, interviene alle riunioni del Comitato con voto consultivo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può nominare un esperto che partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

I membri di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo sono designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il Ministro si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente.

Gli onorevoli Gramegna, Aldrovandi, Garbi, Di Puccio, Biamonte, Sgarbi Bompani Luciana, Di Giulio, Zoppetti, Pochetti, Furia, Miceli, Baccalini e Noberasco hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire il numero 2) con il seguente:

« 2) tre rappresentanti dei datori di lavoro agricolo e 6 rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti ».

GRAMEGNA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

TRETAGLIA. Signor Presidente, rinnovo la mia richiesta di accantonamento dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resta stabilito che l'articolo 11 è accantonato.

(Così rimane stabilito).

Poiché agli articoli 12 e 13 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 12.

Spetta al Comitato speciale:

1) predisporre i bilanci annuali della gestione corredati da una propria relazione;

2) formulare pareri sulle questioni che comunque possano insorgere nell'applicazione della presente legge;

3) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni.

(È approvato).

ART. 13.

Le funzioni di controllo sulla gestione della Cassa sono esercitate da un Collegio dei sindaci composto dal Presidente del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede, e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della pre-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1972

videnza sociale e del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

Il trattamento sostitutivo della retribuzione è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una Commissione costituita, presso ogni sede dell'Istituto stesso, con provvedimento del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La Commissione è composta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore della sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal direttore dello Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente.

Per ciascuno dei membri suindicati può essere nominato un supplente.

TREMAGLIA. Propongo l'accantonamento dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito l'accantonamento dell'articolo 14.

(Così rimane stabilito).

Poiché agli articoli dal 15 al 18 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

Per il conseguimento del trattamento di cui all'articolo 8, il datore di lavoro è tenuto, entro quindici giorni dalla sospensione del lavoro, a presentare domanda, per il tramite

della competente Sezione dell'Ufficio del lavoro, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso, comunicando i nominativi dei lavoratori sospesi, le giornate di sospensione, la causa della sospensione dell'attività lavorativa.

Qualora la domanda sia presentata dopo 15 giorni dall'inizio della sospensione del lavoro, il trattamento sostitutivo non potrà essere erogato per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della domanda stessa.

In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda, il datore di lavoro, ove da tale inadempimento sia derivata la perdita totale o parziale del diritto del lavoratore al trattamento sostitutivo, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo il trattamento stesso.

(È approvato).

ART. 16.

La domanda di cui all'articolo precedente è trasmessa dalla Sezione dell'Ufficio del lavoro all'Ufficio provinciale del Servizio contributi agricoli unificati e da questo ultimo, debitamente istruita, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le determinazioni della Commissione provinciale, di cui all'articolo 14, la quale decide entro il termine di 20 giorni. Qualora detto termine non sia rispettato la domanda deve ritenersi accolta.

(È approvato).

ART. 17.

Il trattamento sostitutivo è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla data della deliberazione della Commissione provinciale.

(È approvato).

ART. 18.

È ammesso ricorso al Comitato speciale entro 30 giorni dalla notifica della decisione negativa della Commissione provinciale, e in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 15, ove, entro tale termine, la Commissione provinciale non abbia deliberato al riguardo.

Contro le decisioni del Comitato speciale, di cui all'articolo 12, n. 3), e, in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla presentazione del ricorso senza che il Comitato speciale si sia pronunciato, spetta all'interessato l'azione avanti l'Autorità giudiziaria.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19:

ART. 19.

Al finanziamento della Cassa si provvede con un contributo a carico del datore di lavoro agricolo. Gli oneri non coperti dal contributo predetto sono posti a carico della Gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

La Gestione stessa è tenuta ad anticipare, senza gravame di interessi, le somme occorrenti al pagamento del trattamento di cui alla presente legge.

Il contributo di cui al primo comma non è dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Gli onorevoli Gramegna, Pochetti, Biamonte, Aldrovandi, Baccalini, Garbi, Di Puccio, Sgarbi Bompani Luciana, Di Giulio, Zoppetti, Noberasco, Furia e Miceli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il contributo di cui al primo comma non è dovuto dai mezzadri e coloni soggetti all'obbligo dell'assicurazione di malattia di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, dai coltivatori diretti soggetti all'obbligo dell'assicurazione di malattia di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, nonché dalle loro cooperative agricole e loro consorzi ».

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo del disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 20 al 28 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 20.

Il contributo a carico del datore di lavoro è dovuto per tutti i lavoratori dipendenti non aventi qualifica impiegatizia ed è commisurato al 3 per cento della retribuzione corrisposta, determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Non si applica, ai fini della riscossione del contributo di cui al comma precedente, l'ar-

licolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

(È approvato).

ART. 21.

La misura del contributo di cui agli articoli 7 e 20 può essere modificata non prima che sia trascorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione all'andamento della Gestione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

ART. 22.

Il Servizio per i contributi agricoli unificati provvede all'accertamento e alla riscossione dei contributi mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola unificata.

(È approvato).

ART. 23.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro, il quale si avvale, coordinandola con la propria, dell'attività di vigilanza esercitata dal Servizio per i contributi agricoli unificati e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

ART. 24.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di consentire l'accesso nelle aziende agli incaricati della vigilanza degli Enti previdenziali di cui all'articolo precedente e a fornire ogni notizia utile all'applicazione della presente legge.

Il datori di lavoro o i loro rappresentanti che si rifiutano di consentire l'accesso nella azienda o non forniscono le notizie ed i dati richiesti o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

Per i contributi previsti dalla presente legge e per le contravvenzioni di cui al comma precedente si applica l'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1972

ART. 25.

Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro, è dovuto, in luogo dell'indennità di disoccupazione loro spettante per lo stesso periodo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 60 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della presente legge.

Il trattamento speciale è corrisposto per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.

(È approvato).

ART. 26.

Alla corresponsione della prestazione di cui all'articolo precedente provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il relativo onere con evidenza contabile è posto a carico della Gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

(È approvato).

ART. 27.

I periodi per i quali è corrisposto il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 ed il trattamento speciale di cui all'articolo 25 della presente legge sono considerati utili d'ufficio ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

(È approvato).

ART. 28.

I contributi dovuti per l'anno 1972, in base agli articoli 7 e 20, sono applicati per dodicesimi a partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulle giornate di lavoro impiegate nell'anno da ciascuna azienda agricola.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 11 in precedenza accantonato. Ne do lettura:

ART. 11.

Sovrintende alla Cassa un Comitato speciale, presieduto dal Presidente dell'INPS o, in sua vece o impedimento, dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme che re-

golano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:

1) il direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale, il direttore generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro agricolo e tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti.

Per i membri suindicati possono essere nominati i rispettivi supplenti.

Il direttore generale dell'INPS o, in sua vece, uno dei vice direttori generali dallo stesso annualmente designato, interviene alle riunioni del Comitato con voto consultivo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può nominare un esperto che partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

I membri di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo sono designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il Ministro si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente.

Ricordo che è stato ritirato il seguente emendamento Gramegna ed altri:

Al primo comma sostituire il n. 2) con il seguente:

« 2) tre rappresentanti dei datori di lavoro agricolo e sei rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti ».

Gli onorevoli De Marzio, Roberti, Tremaglia, Pazzaglia, Aloï, Cassano, de Vidovich e Tassi hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire il n. 2) con il seguente:

« 2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro agricolo e quattro rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti »;

Consequentemente all'ultimo comma sostituire le parole: maggiormente rappresentative sul piano nazionale, *con le altre:* aderenti alle Confederazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1972

TREMAGLIA. Mi pare che il disegno di legge, nel testo in cui è stato presentato, sia discriminatorio ed illegittimo anche sotto l'aspetto costituzionale. Esso contravviene e contraddice tutti i precedenti legislativi che il Parlamento ha già approvato; ed è discriminatorio ed illegittimo su un piano morale e di fatto, in quanto viene a colpire, indipendentemente dall'appartenenza di questi lavoratori alla CISNAL o ad altri sindacati, una rappresentanza sindacale che viene riconosciuta dal CNEL e da organismi internazionali.

Questi sono i motivi di fondo per i quali io insisto sugli emendamenti e dichiaro che, se la Commissione non approverà questi emendamenti, non approveremo il disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 11, di cui ho già dato lettura.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 14 accantonato in precedenza. Ne do lettura:

ART. 14.

Il trattamento sostitutivo della retribuzione è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una Commissione costituita, presso ogni sede dell'Istituto stesso, con provvedimento del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La Commissione è composta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore della sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia, nel termine, non inferiore a 30 giorni, ad esse assegnato dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione si sostituisce alla organizzazione sindacale inadempiente.

Per ciascuno dei membri suindicati può essere nominato un supplente.

Nella Regione siciliana le commissioni previste nel presente articolo sono integrate con un rappresentante della Regione stessa.

Gli onorevoli De Marzio, Roberti, Tremaglia, Pazzaglia, Aloï, Cassano, de Vidovich e Tassi hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia, *con le altre:* da quattro rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Ianniello, Tina Anselmi, Picchio, Bonalumi, Borra e Nucci hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Lavoro,

considerato che il disegno di legge n. 652 assolve ad una duplice indifferibile funzione volta ad assicurare contemporaneamente la parità assistenziale e la estensione della Cassa integrazione guadagni ai lavoratori agricoli dipendenti, esprime il consenso al provvedimento;

luttavia, tenuto conto che alcuni aspetti vanno opportunamente integrati e modificati per evitare che la parità assistenziale, faticosamente conseguita dalla categoria, possa essere vanificata dall'introduzione di un meccanismo della Cassa integrazione salari che istituzionalizza una discriminazione nell'ambito della stessa categoria e nei rapporti con il trattamento analogo previsto per gli altri settori produttivi;

preso atto che l'introduzione nel testo del provvedimento elaborato dal Governo e già approvato dal Senato di emendamenti correttivi e corrispondenti agli accordi intercorsi tra sindacati e Governo, specie per quanto riguarda la istituenda Cassa integrazione guadagni.

comporterebbe il rinvio nel tempo dell'attuazione dell'intero provvedimento privando la categoria anche del conseguimento della parità assistenziale,

invita il Governo.

a dare ulteriore seguito al disegno di legge n. 652 con l'assenso alla proposta di legge 378 del 5 luglio 1972, specie per quanto concerne:

l'elevazione e l'unificazione dei trattamenti integrativi dei salari alle diverse categorie braccianti, portando le attuali diversificate misure previste dal disegno di legge all'80 per cento della retribuzione media delle singole categorie ed estendendo il periodo di integrazione salariale dalle 151 alle 300 giornate annue;

l'allargamento della rappresentanza dei lavoratori agricoli dipendenti nel costituendo comitato speciale che dovrà sovrintendere alla gestione della Cassa elevando da 3 a 9 i rappresentanti medesimi;

la partecipazione allo stesso titolo del direttore dell'INPS anche del direttore dello SCAU al comitato speciale della "Cassa";

impegna il Governo

a promuovere idonee iniziative atte a dare uno sbocco concreto al drammatico problema della occupazione agricola che specie nel Mezzogiorno rischia di compromettere definitivamente le possibilità di sviluppo dell'intero settore con grave pregiudizio per la stessa economia del paese ».

(0/652/1/13)

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Ianniello, insiste per la votazione ?

IANNIELLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Ianniello ed altri.

(È approvato).

Gli onorevoli de Vidovich, Tremaglia, Tassi e Aloï hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione lavoro e previdenza sociale, in seduta legislativa,

impegna il Governo

a riconoscere a tutte le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL il diritto di essere pre-

senti nelle commissioni a tutti i livelli, principio questo da tener presente anche nella formulazione delle leggi che dovranno prevedere un numero di rappresentanti sindacali almeno pari a quello delle dette organizzazioni sindacali ».

(0/652/2/13)

DEL NERO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole de Vidovich, insiste per la votazione ?

DE VIDOVICH. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione.

Disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione » (*Approvato dal Senato*) (632):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

Hanno dichiarato di astenersi 14 deputati.

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloï, Anselmi Tina, Bianchi Fortunato, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Bonalumi, Borra, Tassi, Catella, Cuminetti, Del Pennino, de Vidovich, Ianniello, Lobianco, Magliano, Mancini Vincenzo, Mazzola, Bodrito, Monti Maurizio, Nucci, Pezzati, Pisicchio, Russo Quirino, Tremaglia e Zanibelli.

Si sono astenuti:

Aldrovandi, Baccalini, Biamonte, Della Briotta, Di Giulio, Di Puccio, Furia, Garbi, Gramagna, Miceli, Noberasco, Pochetti, Sgarbi Bompani Luciana e Caruso.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1972

Disegno di legge: « Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli » (*Approvato dal Senato*) (652).

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

Hanno dichiarato di astenersi 4 deputati.
(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Anselmi Tina, Baccalini, Biamente, Bianchi Fortunato, Bianco Gerardo, Boffardi Ines, Bonalumi, Borra, Catella, Cuminetti, Della Briotta, Del Pennino, Di Giulio,

Di Puccio, Furia, Garbi, Gramegna, Ianniello, Lobianco, Magliano, Mancini Vincenzo, Mazzola, Miceli, Bodrito, Monti Maurizio, Noberasco, Nucci, Pezzati, Pisicchio, Pochetti, Russo Quirino, Sgarbi Bompani Luciana, Zanibelli e Caruso.

Si sono astenuti:

Aloi, Tassi, de Vidovich e Tremaglia.

La seduta termina alle 13,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO